



**Segreteria Nazionale**  
Via Farini, 62 - 00185 Roma  
Tel. +39 06 48903773 - 48903734  
Fax: +39 06 62276535  
[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)  
[www.coisp.it](http://www.coisp.it)

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

---

Prot. 975/15 S.N.

Roma, 18 settembre 2015

## AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

**OGGETTO: Ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti del Questore di Genova n. 1 prot. 3323/2015 Gab. dell'8 luglio 2015 e n. 2 prot. 3323/2015 Gab. del 17 luglio 2015. Convocazione per il giorno 21 settembre 2015, ore 9,00.**

Come forse ricorderà, il COISP Le ha proposto, due mesi or sono, due ricorsi gerarchici avverso altrettanti provvedimenti del Questore di Genova ritenuti lesivi di diritti costituzionali non soltanto riferibili a questa Organizzazione Sindacale, ma a tutti i cittadini italiani, relative a tematiche rilevanti tanto per i Poliziotti che abbiamo l'onore di rappresentare, che, a nostro parere, per tutta la Nazione.

Questi provvedimenti vietarono non soltanto una manifestazione con dibattito da tenersi il 20 luglio 2015 in P.zza Alimonda dal titolo "*L'estintore come strumento di pace*" (preavvisata il 19 luglio 2013), ma anche un'iniziativa pubblicitaria, da attuarsi tramite un camioncino con sopra una "vela", oltre che una raccolta firme per la rimozione del monumento alla memoria di Carlo Giuliani in P.zza Alimonda, espressioni queste ultime, fino a prova contraria, di legittimo e libero pensiero.

Ora, a distanza di due mesi da quegli eventi - che non si sono tenuti - giunge l'allegata missiva del Suo Ufficio con cui vengo invitato ad esporre verbalmente quello che, più opportunamente, avrebbe dovuto chiedermi all'epoca, data la gravità delle violazioni perpetrate in danno di questa O.S., ma anche di tutti coloro che non la pensano come la Questura di Genova. Quest'ultima, infatti, come avevamo avuto modo di spiegarLe nei ricorsi, soggiace ad una visione politico-ideologica che potrà essere, forse, in linea ed ossequiente all'attuale momento storico, ma che di sicuro difetta di obiettività, coerenza e rispetto dei fondamentali principi costituzionali.

Le voglio dire subito, quindi, che lunedì 21 settembre non verrò a Genova, dato che non ho piacere di incontrarLa, in considerazione delle modalità odiosamente burocratiche con cui Lei ha trattato la materia.

Se è pur vero che i termini procedurali per decidere non sono ancora spirati, va detto che il lasso di tempo inutilmente trascorso senza assumere alcuna determinazione, è espressione di un tartufismo indigeribile. Avrei preferito, come cittadino italiano, che Lei assumesse anche una decisione di segno contrario rispetto alle nostre tesi, sarebbe stata una dimostrazione di coerenza, coraggio ed onorabilità nelle funzioni esercitate. Invece, Lei, da perfetto burocrate, ha preferito il silenzio e l'attesa. Sembra di vederla la polvere che, nelle ovattate stanze della Prefettura di Genova, si deposita sulle carte e sui faldoni, portando con sé l'oblio, furbescamente atteso.

Devo dire, peraltro, che il Suo atteggiamento è stato doppiamente nefasto, avendo avuto il potere di destrutturare le mie profonde convinzioni circa l'inopportunità delle riforme che il Governo sta attuando, finalizzate alla chiusura, tra l'altro, di un certo numero di Prefetture. Infatti, se questa è la funzione dell'istituzione che Lei rappresenta, attentissima alle forme ed ai termini procedurali, ma pavida ed imbecille rispetto alle responsabilità decisionali su temi importantissimi, meglio sarebbe una sua totale soppressione, piuttosto che un semplice ridimensionamento di poltrone.

Lei, egregio Prefetto, avrebbe dovuto accorgersi immediatamente dell'assoluta mancanza del requisito dell'opportunità del provvedimento di divieto della manifestazione del 20 luglio ed annullarlo subito! Infatti, era sufficiente rilevare che esso si poneva in evidente contraddizione con precedenti decisioni assunte dalla medesima Questura di Genova in merito ad analoga precedente iniziativa. In particolare, si fa riferimento a quanto contenuto in un provvedimento del Questore di Genova in data 18 luglio 2013 che, nel porre delle prescrizioni sulle modalità di svolgimento della manifestazione indetta da questa O.S.

per il 20 luglio 2013, nella parte motiva, evidenziava che la ragione principale delle prescrizioni (che sostanzialmente contenevano un divieto di stazionamento o avvicinamento a P.zza Alimonda) consisteva nell'aver il sig. Giuliano Giuliani ritualmente prodotto in precedenza un preavviso di manifestazione per la medesima località.

Orbene, se il criterio dell'antiorità di altro preavviso era stato ritenuto determinante dalla Questura per negare, sostanzialmente, a questa O.S. il diritto a manifestare in p.zza Alimonda, non si vede perché detto criterio non avrebbe dovuto trovare applicazione nel caso in esame, in cui il preavviso da parte di questa O.S. è stato fatto a luglio del 2013, laddove il sig. Giuliani, ha presentato il suo soltanto il 14 luglio di quest'anno.

Inoltre, se Lei avesse avuto il coraggio di decidere per tempo il nostro ricorso, avrebbe potuto notare che del tutto apodittico non poteva non apparire il ragionamento fatto dalla Questura di Genova per cui il valore simbolico di p.zza Alimonda dovesse valere a favore del solo sig. Giuliani, quale esponente del "Comitato Piazza Carlo Giuliani onlus" e non di questa O.S..

Tale ragionamento, che ha condotto a preferire un soggetto (Giuliani) piuttosto che un altro (il COISP) è espressione di un pregiudizio che si potrebbe essere portati a ritenere di carattere meramente ideologico da cui la Questura di Genova è dominata, inducendola a ritenere che le motivazioni del Giuliani debbano prevalere su quelle di questa O.S.

Intollerabile, Le sarebbe dovuto apparire, se avesse avuto il coraggio di decidere con la dovuta urgenza, il giudizio di "provocatorietà" attribuito all'iniziativa di un'Organizzazione Sindacale del personale della Polizia di Stato, sulla mera base del titolo di essa, laddove nessuna valutazione in termini di disvalore veniva espressa per le motivazioni dell'altra manifestazione, quella pro-Giuliani.

Quest'ultima manifestazione, infatti, era ed è intesa ad ottenere l'intitolazione di una piazza della città di Genova ad una persona che (seppur nel rispetto che umanamente deve essere tributato alla sua scomparsa) non risulta, a giudizio di questa O.S., essersi in vita mai distinto in nulla se non per aver tentato, per motivi ingiustificabili, di provocare lesioni o danni più gravi a dei militari dell'Arma dei Carabinieri, in evidente inferiorità numerica, ed in questa circostanza aver trovato la morte, per ragioni su cui, in ogni grado di giudizio ed in ogni sede giudiziaria nazionale ed internazionale, è stata mai espressa una valutazione di responsabilità di chicchessia.

Nemmeno hanno avuto il potere di scuoterla dal Suo torpore le sicure reminiscenze di diritto costituzionale ed a rispolverare il disposto dell'art. 17 Cost. che alla libertà di riunione prescrive, quale unico limite, che esse si svolgano pacificamente e senz'armi e prevede che siano soggette a preavviso, ove si tengano in luogo pubblico. A completamento del quadro normativo, il 3° comma dell'art. 17 stabilisce che il divieto può avvenire soltanto per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica. In chiave costituzionale, naturalmente, devono essere lette le norme del T.U.L.P.S. (tra cui l'art. 18, 4° comma) che, essendo antecedenti alla Carta, devono ad essa essere armonizzate in via interpretativa, a pena di illegittimità dei provvedimenti emanati in virtù di tale potestà legalmente conferita al Questore in qualità di Autorità di P.S..

Ebbene, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza, ma non per la Questura di Genova ed a quanto pare anche per la Prefettura, che la sussistenza dei motivi di sicurezza ed incolumità pubblica, per essere posta a supporto del provvedimento di diniego, debba essere ampiamente e puntualmente motivata in detto provvedimento. Tale motivazione appariva ed appare totalmente assente nel divieto, laddove esso si limita ad affermare che "l'iniziativa (del COISP) ... *determinerebbe qualora svolta in quel luogo ed in quella giornata simbolo reazioni da parte di tutti soggetti e movimenti che appoggiano il Comitato Giuliani*". E' chiaro che tale motivazione è ben lungi dall'essere **comprovata** perché fa riferimento a prospettive presunte, senza alcun supporto di carattere valutativo in senso oggettivo, rimanendo (seppur fossero esistenti) eventuali elementi fattuali, a supporto dell'atto, relegati negli *interna corporis* della Questura.

Ma se il divieto della manifestazione, seppur espressione di un distorto esercizio della funzione pubblica, poteva pure starci, quello che, Egregio Prefetto, avrebbe dovuto farLa balzare sulla foderata poltrona, è l'altro provvedimento: un vero obbrobrio giuridico, un mostro per la nostra democrazia. Il Questore di Genova, infatti, e Lei pare condividere questo abuso, è l'unico soggetto istituzionale in grado di conculcare la libertà

di manifestazione del pensiero. Questa era, infatti, la nostra iniziativa: girare con una “vela” pubblicitaria e raccogliere firme per far valere le nostre ragioni da un punto di vista intellettuale ed ideologico!

Come abbiamo avuto modo di ricordarLe, infatti, l’art. 21 della Costituzione prescrive che tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. Nella norma costituzionale (diversamente da quanto avviene per la libertà di riunione che prevede limiti - pacificamente e senz’armi - e possibilità di prescrizioni o divieti per comprovati motivi di sicurezza o incolumità pubblica), tipica di uno stato democratico di diritto, non si individuano elementi limitativi di tale fondamentale libertà, se non l’altrui onore e reputazione.

La libertà di manifestazione del pensiero rientra, secondo la Corte Costituzionale, tra i «diritti inviolabili dell’uomo» di cui all’art. 2 Cost. (sentenza n. 126 del 1985), con la conseguenza, da un lato, che la Repubblica ha il dovere di garantirla anche nei confronti dei privati (nel senso che «non è lecito dubitare che la libertà [in parola] debba imporsi al rispetto di tutti, delle pubbliche autorità come dei consociati, e che nessuno possa arrecarvi attentato», sentenza n. 122 del 1970) e, dall’altro, della non sopprimibilità della stessa.

La stessa Corte ha posto un forte accento sul rapporto tra libertà di manifestazione del pensiero e regime democratico, affermando che la prima è «pietra angolare dell’ordine democratico» (sentenza n. 84 del 1969), «cardine di democrazia nell’ordinamento generale» (sentenza n. 126 del 1985). In senso analogo, anche le sentenze: n. 11 del 1968, che definisce il diritto di cui all’art. 21 Cost. «coessenziale al regime di libertà garantito dalla Costituzione»; n. 98 del 1968, secondo cui la «libertà di manifestazione del pensiero [...] è ordine dell’ordinamento democratico»; n. 126 del 1985 (già citata), ove si ribadisce «la rilevanza centrale [...] che la libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma collettiva, assume ai fini dell’attuazione del principio democratico».

In memorabili pronunce è stato sancito che è irrilevante l’aspetto “funzionale” della libertà rispetto al pensiero, nel senso che nel nostro ordinamento l’idea, condivisibile o meno, che sta alla base di tale manifestazione è totalmente irrilevante rispetto alla libertà di esprimerlo.

«Ne consegue che limitazioni sostanziali di questa libertà non possono essere poste se non per legge (riserva assoluta di legge) e devono trovare fondamento in precetti e principi costituzionali (...)».

Nel caso di specie, quindi, siamo di fronte ad un assurdo giuridico, un mostro per un ordinamento democratico, per cui un Questore della Repubblica Italiana è giunto non a vietare una riunione, perché non di una riunione si trattava, ma la libertà di manifestazione del pensiero.

Questo potere, quello di conculcare tale fondamentale libertà nel nostro ordinamento, non è riconosciuta nemmeno al giudice che può sì condannare il reo di diffamazione, ma di sicuro non può mettergli la mordacchia.

E’ chiaro che la S.V. a cui spetterebbe (il condizionale è d’obbligo), in qualità di rappresentante del Governo nella provincia, la “vigilanza” sugli uffici periferici dello Stato, non avrebbe dovuto tollerare che provvedimenti limitativi di diritti costituzionali di cittadini italiani, venissero adottati per motivi avulsi dalla tutela di pubblici interessi, soggiacendo ad una visione politico-ideologica, per di più in totale carenza di norme che attribuiscono il relativo potere.

E’ altresì chiaro che la carenza di potere espone alla tutela risarcitoria in sede civile chi ha emanato il provvedimento non più illegittimo, bensì illecito, e chi non ha impedito tali abusi, attraverso un tempestivo annullamento di queste mostruosità.

Questi sono i motivi per cui non verrò a Genova, non perderò il mio prezioso tempo ad esporre a Lei i motivi del mio ricorso e guarderò con maggior apertura mentale (questo glielo debbo) alle prossime riforme del Governo.

Il Segretario Generale del COISP  
*Franco Maccari*



Prefettura di Genova  
Ufficio territoriale del Governo

**Areal**

Genova, data del protocollo

Al Sig. Franco MACCARI  
Segretario nazionale COISP  
Via Farini 62

**00185 R O M A**

[coisp@coisp.it](mailto:coisp@coisp.it)

**Raccomandata A.R.**

**OGGETTO:** Ricorsi gerarchici avverso i provvedimenti del Questore di Genova n. 1 prot. 3323/2015 Gab. dell'8 luglio 2015 e n. 2 prot. 3323/2015 Gab. del 17 luglio 2015.

Nel far riferimento ai ricorsi gerarchici in oggetto, e in particolare alla richiesta di audizione personale negli stessi formulata, la S.V. è invitata a presentarsi **lunedì 21 settembre p.v., alle ore 9,00**, presso questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo, 1° piano, Ufficio di Gabinetto, sito in Largo Eros Lanfranco 1.

Si rammenta che, in caso di mancata comparizione senza comunicazione preventiva di legittimo impedimento, il ricorso verrà deciso allo stato degli atti.

IL DIRIGENTE AREA 1

(Giacobone)

MP  
tel. 0105360687